



## TITOLO X

### Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (¹)

(1) Questo titolo è stato abrogato dall'art. 22, [L. 22 maggio 1978, n. 194](#). Gli articoli così recitavano: "*Art. 545. Aborto di donna non consenziente.*

*Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Art. 546. Aborto di donna consenziente.*

*Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

*La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.*

*Si applica la disposizione dell'articolo precedente:*

*1) se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d'intendere o di volere;*

*2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.*

*Art. 547. Aborto procuratosi dalla donna.*

*La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Art. 548. Istigazione all'aborto.*

*Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.*

*Art. 549. Morte o lesione della donna.*

*Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni.*

*Art. 550. Atti abortivi su donna ritenuta incinta.*

*Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una*

*lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.*

*Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita.*

*Art. 551. Causa di onore.*

*Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.*

*Art. 552. Procurata impotenza alla procreazione.*

*Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila.*

*Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.*

*Art. 553. Incitamento a pratiche contro la procreazione.*

*Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.*

*Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.*

*Art. 554. Contagio di sifilide e di blenorragia.*

*Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni.*

*Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima.*

*In ambedue i casi il colpevole è punito a querela della persona offesa.*

*Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585.*

*Art. 555. Circostanza aggravante e pena accessoria.*

*Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata.*

*Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria è perpetua."*